



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.S. – Sede Centrale Roma
Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi - onlus -
N. 819/07-02-2019/PARTENZA



Alla Presidente
11[^] Commissione Senato
comm11a@senato.it

e, p.c. Alla Sig.ra Senatrice
Nunzia Catalfo
nunzia.catalfo@senato.it;

Alla Sig.ra Senatrice
Tiziana Nisini
tiziana.nisini@senato.it

OGGETTO: Memorie ENS per il reddito di Cittadinanza AS 1018.

Gentile Signora Presidente,

Gentili Signori Senatori,

il Reddito di Cittadinanza è un provvedimento indubbiamente importante che avrà una forte ricaduta sulle persone in stato di difficoltà economica incidendo in maniera positiva sulla vita di quelle persone però, quella che per molti cittadini italiani potrebbe essere un'occasione di riscatto, per i disabili, e in particolare per i sordi, potrebbe rivelarsi l'ennesima “perdita” di un'occasione.

Deve osservarsi purtroppo che il provvedimento non ha considerato con la giusta attenzione la categoria dei disabili, categoria meritevole di maggior tutela tra le persone in difficoltà economiche, che rischiano di essere di fatto estromessi dai benefici del provvedimento.

Riteniamo sia necessario migliorare alcuni aspetti del DL n. 4/2019 sul reddito e la pensione di cittadinanza riservandoci, sin d'ora, un ulteriori considerazioni quando sarà varato il provvedimento definitivo.

Deve innanzitutto premettersi che le prestazioni economiche attualmente previste a favore dei disabili fisici, psichici e sensoriali, in particolare per i sordi, sono insufficienti, di gran lunga inferiore rispetto ad una pensione sociale e pertanto in questa sede non possiamo non richiedere che vengano aggiornate le provvidenze economiche, un aggiornamento questo ormai non più differibile: basti pensare che la prestazione economica per i sordi è di 285,66 euro mensili.

- Il concetto di reddito familiare dei trattamenti economici assistenziali ai disabili è fortemente penalizzante perché in una famiglia possono esserci più componenti portatori di disabilità, in particolare questa realtà è assai frequente nelle famiglie sorde dove spesso la sordità è frutto di un'eredità genetica che accompagna spesso i figli di una coppia quando non tutto il nucleo familiare. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge, prevede che al reddito familiare concorrono le prestazioni assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare: ciò significa che per i sordi, ad eccezione dell'indennità di comunicazione (o di accompagnamento per gli altri disabili), costituiscono reddito gli assegni e le prestazioni economiche e assistenziali di cui beneficiano, compromettendo la possibilità di ottenere la nuova prestazione prevista dal



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

provvedimento *de quo*. Pertanto le famiglie che hanno al loro interno uno o più disabili subiscono un trattamento peggiore rispetto a quelle che non ne hanno, di fatto sterilizzando le finalità previste dal provvedimento. A riguardo non possiamo non sottolineare come considerare concorrente alla formazione del reddito una prestazione economica di natura meramente assistenziale erogata dallo stato per superare, *recte* lenire, un'oggettiva situazione di svantaggio nella quale si trova la persona disabile è un paradosso difficilmente superabile e giustificabile.

- In stretta relazione con le doglianze svolte nel punto precedente è la considerazione relativa a quella che appare come un'anomalia del provvedimento: dovendo considerare la possibilità di includere tra i beneficiari del provvedimento i disabili sarebbe **stato più corretto, a nostro avviso, individuare quali destinatari del provvedimento non i nuclei familiari bensì i disabili stessi** fino ad integrare le prestazioni economiche già in godimento entro i limiti e alle condizioni previste dal decreto legge.
- L'articolo 4 del decreto legge prevede che la concessione del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ad esclusione dei componenti con disabilità. Questa norma però esclude dall'avviamento al lavoro straordinario previsto dalla bozza di decreto legge i portatori di disabilità con residue capacità lavorative andando paradossalmente a creare una discriminazione, di certo non voluta, ma di fatto esistente per come è formulata la norma. Al fine di migliorare l'inclusività del provvedimento ed eliminare il rischio di un'implicita forma di discriminazione il decreto legge andrebbe emendato prevedendo che i componenti il nucleo familiare disabili maggiorenni possano dare la loro disponibilità lavorativa ed essere inseriti in un apposito elenco da cui attingere per l'avviamento al lavoro secondo le condizioni, le percentuali e le tutele previste dalla legge n.68/99.

Il Presidente Nazionale

Giuseppe Petrucci